

# Bollo auto, perdono a più vie

Il decreto fiscale approvato martedì scorso dal Parlamento (Dl 282/02, convertito nella legge n. 27 del 21 febbraio 2003) ha esteso la sanatoria anche al bollo auto erariale, dopo che la Finanziaria 2003 aveva previsto l'agevolazione per quello regionale. L'estensione ha aperto molti dubbi, subito chiariti con la circolare 12/E emanata il 21 febbraio dall'agenzia delle Entrate. Analizziamola nei dettagli.

**Il bollo erariale.** L'unico condono del bollo auto già in vigore è quello stabilito dall'articolo 5-quinquies del decreto fiscale, che riguarda la «tassa automobilistica erariale» (vedere la scheda a fianco). Ma che cosa s'intende per tassa erariale? Non esiste una definizione precisa, in quanto nel tempo si sono affastellate varie norme. La circolare 12/E ora considera tasse automobilistiche erariali:

- tutti i bolli auto relativi agli anni d'imposta fino al 1992 compreso;
- i bolli auto relativi agli anni d'imposta fino al 2001 per i veicoli iscritti al Pra nelle Regioni a statuto speciale;
- i bolli auto relativi agli anni d'imposta fino al 1998 per i veicoli iscritti al Pra nelle Province autonome di Bolzano e Trento.

La circolare, quindi, individua come criterio di territorialità il luogo nel quale il veicolo risulta nel Pra, che però non sempre coincide con quello di residenza dell'effettivo proprietario: per vari motivi, non di rado il Pra è all'oscuro dei passaggi di proprietà e dei cambi d'indirizzo. Ciò rischia di creare problemi al condono. Viene invece chiarito il caso della Sicilia: il bollo auto è definito come tassa erariale anche lì. Prima della circolare

## La bussola

Le regole per il condono del bollo auto

- **La mappa del condono.** La definizione si può applicare:
  - in Friuli-Venezia-Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta per i bolli auto completamente evasi, fino a quello con scadenza agosto 2001
  - nelle Province autonome di Bolzano e Trento, per i bolli auto completamente evasi, fino a quello con scadenza dicembre 1998
  - nelle altre Regioni per i bolli auto completamente evasi, fino a quello con scadenza dicembre 1992
- **Le modalità.** Chi non ha ricevuto la cartella di pagamento, o l'ha ricevuta dal 22 febbraio 2003, può pagare entro il 16 aprile il solo importo del bollo originariamente dovuto (senza sanzioni né interessi) agli sportelli abilitati alla riscossione (uffici postali,

tabaccai, agenzie di pratiche auto, delegazioni Aci e, in alcune Regioni, anche concessionari della riscossione e alcune banche). Invece, chi ha ricevuto la cartella esattoriale prima del 22 febbraio 2003, può pagare senza sanzioni né interessi fino al 23 aprile e deve rivolgersi solo al concessionario della riscossione

- **La decisione "futura" delle Regioni.** Per tutti gli altri bolli esclusi dal condono già "in vigore" (cioè quelli dovuti dai residenti nelle Regioni a statuto ordinario), la Finanziaria prevede che ciascuna Regione possa provvedere a un condono, fissandone tempi e modalità a propria discrezione. Al momento, però, solo la Toscana ha varato una mini-sanatoria per i bolli 2001 e 2002 delle auto con oltre 20 anni

12/E era lecito dubitarne, visto che dal 1999 la regione siciliana ha assunto direttamente l'attività di riscossione, che invece le altre Regioni a statuto speciale fanno svolgere al ministero dell'Economia.

Un altro chiarimento importante riguarda il 5% del bollo pagato dai residenti nelle Regioni a statuto ordinario: il decreto legislativo 504/92, che a partire dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1997 destinò il 95% del gettito alle Regioni e il restante 5% allo Stato (dal 1998, con l'articolo 17, comma 10 della Finanziaria 98 alle Regioni ordinarie fu attribuito il 100%), poteva far ritenere che fino al '97 anche questo 5% fosse considerabile come erariale. La circolare 12/E ha smentito questa tesi, a ragione: il Dlgs 504/92 introdusse il concetto di «tassa automobilistica regionale» in riferimento all'intero bollo auto versato dai residenti nelle Regioni a statuto ordinario, indipendentemente dal fatto che poi lo Stato ne

tratteneva il 5 per cento.

Dalla circolare 12/E si trae indirettamente la conferma che il bollo per i veicoli in temporanea importazione non è più dovuto: il Dlgs 504/92 aveva classificato come erariale questo tributo risalente agli anni 50, ma il cambiamento delle norme doganali lasciava ritenere che fosse stato tacitamente abrogato. La circolare 12/E non lo menziona fra i tributi erariali, rafforzando questa tesi.

**Le cartelle.** Qualora il contribuente abbia già ricevuto prima del 22 febbraio 2003 una cartella di pagamento, potrà fruire della sanatoria, ma la circolare 12/E specifica che ciò vale solo se non ha impugnato la cartella. Il condono si applica pagando al concessionario della riscossione entro 60 giorni dalla data in cui entrerà in vigore la legge di conversione del decreto fiscale (quindi entro il 23 aprile).

**Escluse le infrazioni lievi.** L'articolo 5-quinquies del decre-

to fiscale riguarda le violazioni «connesse al mancato pagamento» della parte erariale del bollo. Questa formulazione lascia fuori dalla sanatoria i pagamenti insufficienti: un'esclusione illogica (sono irregolarità più lievi rispetto alla totale omissione dei versamenti), ma implicitamente confermata dalla circolare 12/E.

**Esclusa una parte del 2001.** Le violazioni che l'articolo 5-quinquies consente di sanare sono solo quelle «commesse entro il 31 dicembre 2001». Ciò significa che il condono non riguarda tutti gli anni d'imposta fino al 2001, ma solo i versamenti con scadenza fino ad agosto 2001. La scadenza successiva, infatti, è quella di dicembre 2001, la quale, secondo le regole consuete, prevedeva il versamento entro la fine di gennaio 2002: in questo caso, la violazione sarebbe commessa a partire da febbraio 2002.

SERGIO MATTEUZZI